



Unione Montana Agordina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI A VALERE DALL'ANNO 2026

in applicazione della
LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 e ss.mm.ii.

Art. 1 – Finalità

- 1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio di competenza della Unione Montana Agordina secondo quanto previsto dalla L.R. 19 agosto 1996 n. 23 e ss.mm.ii. "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dalle attuali disposizioni esecutive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.739 del 02.05.2012.

Art. 2 –Titolo per la raccolta e individuazione delle giornate

- 1) All'interno del territorio di competenza dell'Unione Montana costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi un documento di identità in corso di validità e la ricevuta di un versamento così determinato¹:

Validità	Costo unitario
Giornaliero	€ 12,00
Settimanale (7 giorni naturali e consecutivi)	€ 50,00
Mensile (30 giorni naturali e consecutivi)	€ 100,00
Stagionale (da aprile a novembre)	€ 200,00

- 2) La ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento del contributo economico si ottiene:
- nella sezione dedicata alla raccolta funghi del portale internet dell'Unione Montana Agordina (<https://agordino.bl.it>) seguendo le istruzioni per i pagamenti con pagoPA;
 - direttamente dal sito internet di Geoticket (<https://geoticket.it>) ricercando il riferimento alla raccolta funghi presso l'Unione Montana Agordina (o anche scaricando apposito applicativo su cellulare).
- 3) Sono esentati dal versamento degli importi sopra determinati:
- i soggetti indicati all'art. 2, comma 3 della L.R. 23/96 e ss.mm.², per la raccolta nei rispettivi fondi, purchè in possesso dei documenti indicati al comma 4³ del medesimo articolo;
 - i residenti limitatamente al territorio della zona omogenea di appartenenza, così come individuata al successivo art. 3 punto 1), purchè muniti di documento di identità in corso di validità.
- 4) La raccolta dei funghi è consentita, nel rispetto delle modalità di raccolta previsti dall'art.3 della L.R. 23/1996 e ss.mm.⁴, nei giorni di martedì, venerdì, sabato, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.
- 5) La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni alle seguenti categorie:
- ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai loro famigliari, agli aventi diritto di uso civico, esclusivamente nei rispettivi fondi;
 - ai residenti limitatamente al territorio della zona omogenea di appartenenza. Anche i residenti, che si recano alla ricerca funghi nelle Zone Omogenee diverse da quella di residenza sono tenuti al pagamento del titolo per la raccolta e al rispetto delle giornate di raccolta come previsto all'Art. 2 punto 4) del presente regolamento.

¹ Limiti individuati nei valori massimi ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 267 del 21.03.2024.

² proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5.02.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

³ documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

⁴ La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle specie indicate nell'Allegato A al presente regolamento.

Art. 3 – Definizione delle zone di raccolta⁵

- 1) Il territorio di competenza della Unione Montana è suddiviso in tre zone omogenee per la raccolta. Le zone omogenee sono le seguenti:
Zona Omogenea “Conca Agordina”: rappresentata dai territori dei comuni di Agordo, La Valle Agordina, Gosaldo, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, Voltago Agordino.
Zona Omogenea “Valle del Biois”: rappresentata dai territori dei comuni di Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina.
Zona Omogenea “Alto Cordevole”: rappresentata dai territori dei comuni di Alleghe, Colle S. Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore.
- 2) Nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che insiste su parte del territorio dell’Unione Montana Agordina⁶, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore; Nel territorio appartenente al demanio regionale⁷ trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore.
- 3) Relativamente ai territori situati all’interno della Unione Montana Agordina ma appartenenti al territorio regoliero, trovano eventualmente applicazione i regolamenti e/o le disposizioni approvate dalle stesse regole riconosciute dalla Regione (attualmente nel territorio dell’Unione Montana Agordina dalla Magnifica Regola di Selva e Pescul in comune di Selva di Cadore).

Art. 4 – Limiti, modalità e divieti di raccolta

- 1) Relativamente ai limiti, alle modalità e ai divieti di raccolta si rimanda a quanto espressamente previsto agli artt. 3 (Limiti di raccolta), 4 (Modalità di raccolta) e 5 (Divieti di raccolta) della L.R. n. 23 del 1996 e precisato ulteriormente agli artt. 3 (Limiti di raccolta) e 4 (Divieti di raccolta) dell’Allegato A della D.G.R. del Veneto n. 739 del 02.05.2012.

Art. 5 – Agevolazioni alla raccolta

- 1) Ai residenti che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l’agevolazione di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall’art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
- 2) Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
 - a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
 - b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva;
 - c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede e operanti nell’Unione Montana Agordina.
- 3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta si fa riferimento a quanto riportato al punto 6. (Agevolazioni alla raccolta) delle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R. del Veneto n. 739 del 02.05.2012.

Art. 6 – Violazioni, sanzioni amministrative e introiti

- 1) Per le violazioni delle disposizioni della L.R. 19 agosto 1996, n. 23 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e ss.mm.ii..
- 2) I proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni legislative vengono trasferiti, per una quota pari al 70%, dai comuni alla Unione Montana.
- 3) Gli introiti derivanti dai versamenti per i titoli di raccolta funghi sono destinati all’Unione Montana Agordina, gli stessi vengono interamente destinati per interventi di tutela, conservazione, salvaguardia e incremento del patrimonio naturale esistente;

Art. 7 – Norme finali

- 1) Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e ss.mm.ii. e alle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R. del Veneto n. 739 del 02.05.2012 e alle successive D.G.R. del Veneto (n. 267 del 21.03.2024)
- 2) La Giunta della Unione Montana Agordina potrà porre variazioni non sostanziali alle disposizioni del presente regolamento con particolare riferimento a quanto stabilito all’art. 2, punti 1) (costi titolo raccolta), 4) (date di raccolta), 5) (residenti) e all’art. 3 punti 1) (zone raccolta), 3) (regole sul territorio).

⁵ Una piantina con la suddivisione per zone è consultabile nell’allegato B) al presente regolamento

⁶ Comuni di La Valle Agordina, Rivamonte Agordino e Gosaldo

⁷ Foresta di Malgonera su parte del Comune di Taibon Agordino

Allegato A) al regolamento raccolta funghi Unione Montana Agordina

-Limiti di raccolta fissati ad 1 Kg. Per le seguenti specie

- a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
- b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
- c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
- f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
- g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
- h) CLITOCYBE GEOTROPA;
- i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
- j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
- l) POLYPORUS poes caprae;
- m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
- n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).

I limiti delle specie sopraindicate possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

-Territori di competenza dell'Unione Montana Agordina


Territori di competenza dell'Unione Montana Agordina per la raccolta dei funghi epigei spontanei, superfici amministrative dei Comuni di:

- 1 AGORDO,
- 2 ALLEGHE,
- 3 CANALE D'AGORDO,
- 4 CENCENIGHE AGORDINO,
- 5 COLLE SANTA LUCIA,
- 6 FALCADE,
- 7 GOSALDO, (su parte del territorio la raccolta è gestita dall' Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi)
- 8 LA VALLE AGORDINA, (su parte del territorio la raccolta è gestita dall' Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi)
- 9 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA,
- 10 ROCCA PIETORE,
- 11 RIVAMONTE AGORDINO, (su parte del territorio la raccolta è gestita dall' Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi)
- 12 SAN TOMASO AGORDINO,
- 13 TAIBON AGORDINO, (una porzione del territorio comunale (zona di "Malgonera") è coperta dal Demanio Regionale e l'Ente gestore è Veneto Agricoltura)
- 14 VALLADA AGORDINA,
- 15 VOLTAGO AGORDINO.

N.B.: in Comune di SELVA di CADORE la raccolta funghi è gestita direttamente dalla Magnifica Regola di Selva e Pescul

Allegato B) al regolamento raccolta funghi Unione Montana Agordina

Individuazione delle zone di raccolta



I numeri sono attribuiti ai Comuni così come indicato in Allegato A)